

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 187

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 1997

Risoluzione

sulla comunicazione della Commissione sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e sul promemoria sul contributo dell'Unione europea al rafforzamento della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini

Annunziata il 5 gennaio 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commissione sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia [COM(96) 0547 – C4-0012/97] (1),

visto il promemoria sul contributo dell'Unione europea al rafforzamento della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini presentato a nome della Commissione alla riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni del 26 e 27 settembre 1996 (C4-0556/96),

visto l'articolo F, paragrafo 2, del Titolo VI del trattato sull'Unione europea,

vista la proposta di risoluzione presentata dagli onorevoli André-Leonard, Spaak e Monfils sulla creazione di un Centro europeo indipendente per la ricerca dei bambini scomparsi (B4-1237/96),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia,

vista la risoluzione 49/210 del 23 novembre 1994 delle Nazioni Unite sulla necessità di adottare a livello internazionale misure efficaci per prevenire il traffico di

(1) G.U. C 3 del 7 gennaio 1997, pag. 2.

bambini, la prostituzione infantile e la pornografia che coinvolge l'infanzia, nonché per eliminare tali pratiche,

vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale del turismo sulla prevenzione del turismo sessuale organizzato, adottata al Cairo nell'ottobre 1995,

visti la dichiarazione e il programma d'azione del Congresso mondiale, svoltosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, contro lo sfruttamento sessuale di bambini a fini commerciali,

vista la Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

vista la convenzione del Consiglio d'Europa dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, l'identificazione, il sequestro e la confisca dei proventi di attività criminose,

vista la raccomandazione R(91) 11, adottata il 9 settembre 1991 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, sullo sfruttamento, la pornografia, la prostituzione e il traffico di bambini e di giovani adulti,

vista la risoluzione del Consiglio del 23 novembre 1995 sulla protezione dei testimoni nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata (2),

vista la Convenzione, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa all'estradizione fra gli Stati membri dell'Unione europea (3),

vista la risoluzione del Consiglio del 14 ottobre 1996 sulla fissazione delle priorità della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni per il periodo 1° luglio 1996 – 30 giugno 1998 (4),

vista l'azione comune del Consiglio del 29 novembre 1996 che istituisce un programma di promozione e di scambi destinato alle persone responsabili dell'azione contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (5),

vista l'azione comune del Consiglio del 29 novembre 1996 relativa alla creazione e alla gestione di un repertorio delle competenze e delle conoscenze specializzate in materia di lotta contro la criminalità organizzata internazionale, destinato a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di applicazione della legge (6),

vista l'azione comune del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa all'estensione del mandato attribuito all'unità « Droghe » di Europol (7),

vista l'azione comune del 24 febbraio 1997, decisa dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (8),

vista la comunicazione dal titolo « L'Unione europea e gli aspetti esterni della politica in materia di diritti dell'uomo: da Roma a Maastricht e oltre » [COM(95)0567],

visto il Libro verde della Commissione sulla protezione dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione [COM(96)0483],

vista la comunicazione sui contenuti illeciti e pregiudizievoli sulla rete Internet [COM(96)0487],

vista la comunicazione relativa alla tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale [COM(96)0567],

(2) G.U. C 327 del 7 dicembre 1995, pag. 5.

(3) G.U. C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12.

(4) G.U. C 319 del 26 ottobre 1996, pag. 1.

(5) G.U. L 322 del 12 dicembre 1996, pag. 7.

(6) G.U. L 342 del 31 dicembre 1996, pag. 2.

(7) Idem, pag. 4.

(8) G.U. L 63 del 4 marzo 1997, pag. 2.

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 1991 sui problemi dei bambini nella Comunità europea (9),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti del fanciullo (10),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1993 sulla pornografia (11),

vista la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sulla tratta di esseri umani (12),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 1996 su Europol (13),

vista la sua risoluzione del 9 maggio 1996 sulla comunicazione della Commissione sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo (14),

visto il suo parere del 9 maggio 1996 sulla proposta di decisione del Consiglio che proclama il 1997 « Anno europeo contro il razzismo » (15),

vista la sua risoluzione del 19 settembre 1996 sui minori vittime di violenze (16),

visto il suo parere del 25 ottobre 1996 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente un primo programma pluriennale a favore del turismo europeo « PHILOXENIA » (1997-2000) (17),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 1996 su misure per la protezione dei minori nell'Unione europea (18),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 1996 sul miglioramento del diritto e della cooperazione fra gli Stati membri in materia di adozione dei minori (19),

visti i paragrafi 144-160 della sua risoluzione dell'8 aprile 1997 sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea (1995) (20),

visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione e della commissione per i diritti della donna (A4-0306/97),

A. considerando che la vita adulta di ogni individuo è determinata in vasta misura dalla sua infanzia e dalle circostanze specifiche del suo contesto familiare e sociale,

B. considerando in particolare il ruolo fondamentale della famiglia e della sua stabilità per lo sviluppo armonioso ed equilibrato del bambino e considerando che la quota di gran lunga maggiore degli abusi che vengono alla luce avvengono nell'ambito familiare,

C. considerando l'importante ruolo che possono svolgere negli Stati membri gli operatori scolastici, non solo per informare i bambini rispetto a ogni forma di abuso ma anche per riconoscere i casi di abuso contro l'infanzia e informarne i servizi competenti,

D. considerando che i bambini costituiscono una delle categorie più vulnerabili della popolazione, con esigenze specifiche che occorre soddisfare e tutelare,

E. considerando che numerosi documenti internazionali riconoscono che queste esigenze generano una serie di diritti

(9) G.U. C 13 del 20 gennaio 1992, pag. 534.

(10) G.U. C 241 del 21 settembre 1992, pag. 67.

(11) G.U. C 20 del 24 gennaio 1994, pag. 546.

(12) G.U. C 32 del 5 febbraio 1996, pag. 88.

(13) G.U. C 96 del 14 maggio 1996, pag. 288.

(14) G.U. C 152 del 27 maggio 1996, pag. 57.

(15) Idem, pag. 62.

(16) G.U. C 320 del 28 ottobre 1996, pag. 190.

(17) G.U. C 347 del 18 novembre 1996, pag. 430.

(18) G.U. C 20 del 20 gennaio 1997, pag. 170.

(19) Idem, pag. 176.

(20) G.U. C 132 del 28 aprile 1997, pag. 31.

per i bambini, con corrispondenti doveri per i genitori, per lo Stato e per la società,

F. considerando che troppo spesso le informazioni possedute o acquisite sui pedofili non sono adeguatamente rese note,

G. considerando che i bambini, indipendentemente dalla loro cittadinanza (di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo), costituiscono il futuro della società e che pertanto la tutela dei loro diritti e interessi deve ispirare l'azione di tutte le istituzioni dell'Unione e degli Stati membri,

H. considerando il suo impegno in ordine al rispetto dei diritti dell'uomo e in particolare dei diritti dei bambini, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione,

I. considerando che all'Unione europea manca una politica riguardante direttamente la promozione dei diritti dei bambini,

J. considerando che il seguito dato alla dichiarazione summenzionata contro lo sfruttamento sessuale di bambini a fini commerciali, sottoscritta a Stoccolma nell'agosto del 1996 dagli Stati membri, e al programma d'azione in essa contenuto è stato modesto,

K. considerando che nel mondo milioni di bambini sono costretti alla prostituzione, sono scambiati o venduti a fini sessuali o utilizzati per la pornografia,

L. considerando che, per quanto la prevenzione e l'eventuale repressione degli atti pedofili rimangano di competenza degli Stati membri nell'ambito dell'esercizio dei loro poteri di polizia, nondimeno l'Unione non può trascurare questi problemi, così strettamente legati alle libertà fondamentali,

M. considerando che lo sfruttamento sessuale dei bambini costituisce un'importante forma di criminalità organizzata internazionale (spesso legata ad altre attività

criminali quali i falsi matrimoni e le false adozioni, l'immigrazione illegale, il lavoro in condizioni di schiavitù, il traffico di droga eccetera) la cui portata all'interno all'Unione europea diviene sempre più preoccupante,

N. considerando il ruolo che Europol deve svolgere nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini,

O. considerando che solo il collegamento fra le attività giudiziarie e di polizia a livello di Unione renderà efficace una lotta qualificata contro gli scellerati intrighi di cui sono vittime i bambini,

P. considerando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, convenzionali e nuove, possono costituire una minaccia per i bambini, tanto per l'utilizzazione che ne fanno essi stessi quanto per i potenziali abusi praticati da terzi,

Q. considerando che la rete Internet è sempre più sfruttata per diffondere la pornografia infantile e viene utilizzata quale mercato praticamente incontrollabile per le perversità più inimmaginabili,

R. considerando che la pornografia audiovisiva e il turismo sessuale sono pratiche che favoriscono il passaggio alla pedofilia poiché eliminano i tabù,

S. considerando la necessità di intensificare gli sforzi volti a identificare e punire le persone che favoriscono la prostituzione infantile o ne traggono vantaggi, indipendentemente dal fatto che il reato sia commesso all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione,

T. considerando l'assoluta necessità di adottare un'impostazione non repressiva nei riguardi dei bambini vittime di sfruttamento sessuale,

U. considerando il ruolo centrale delle ONG attive nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la cui coo-

perazione internazionale deve a sua volta essere sostanzialmente rafforzata,

V. considerando che il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce un elemento essenziale delle relazioni pattizie fra l'Unione e i paesi terzi,

W. considerando che occorre attribuire un'attenzione particolare ai paesi dell'Europa centrale e orientale, in quanto essi da un lato si sono candidati all'adesione all'Unione europea e dall'altro costituiscono regioni di origine, effettive o potenziali, di bambini contrabbandati negli Stati membri dell'Unione a fini di sfruttamento sessuale,

X. considerando la particolare responsabilità di tutte le istituzioni di ciascun singolo Stato membro per la protezione dei bambini nell'Unione europea e visti i risultati delle indagini condotte nell'ambito dell'affare Dutroux in Belgio e le gravi omissioni, emerse nell'ambito di tali ricerche, da parte delle autorità belghe, nonché la conseguente responsabilità personale di singoli soggetti,

Y. considerando che i casi emersi in Francia di traffico di massa di pornografia infantile nonché di abuso sessuale di bambini da parte di esponenti del sistema educativo sono possibili e anche verosimili non solo in Francia ma in ogni altro Stato membro dell'Unione europea,

1. sottolinea che l'azione dell'Unione in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori deve non solo fare pienamente uso di tutti gli strumenti di cui dispone in ambito comunitario ma anche promuovere il coordinamento a livello comunitario delle misure nazionali necessarie per lottare contro tale flagello;

2. invita gli Stati membri ad armonizzare quanto prima determinate nozioni delle loro legislazioni penali (in particolare l'età sino alla quale si può parlare di infanzia rispetto allo sfruttamento sessuale) e a riconoscere come reati criminali:

a) la pedofilia,

b) il turismo sessuale con abuso di bambini,

c) la pornografia infantile,

d) la mancata notifica alla giustizia di atti o indizi gravi di pedofilia o di maltrattamento di bambini di cui terzi sarebbero stati a conoscenza, in quanto omissione di soccorso a persona in pericolo, e a inserire pene comparabili nei rispettivi codici penali;

3. invita gli Stati membri ad adottare norme onde interdire alle persone riconosciute colpevoli di comportamenti pedofili l'esercizio di attività in cui esse entrino in contatto con minorenni;

4. invita gli Stati membri a emanare disposizioni che prevedano l'obbligo di associare alla pena una terapia medica e sociale onde prevenire la recidiva di autori di crimini sessuali, se del caso disponendo una detenzione preventiva prolungata per i recidivi o il ricovero permanente in cliniche psichiatriche, qualora non si possa fare una prognosi positiva dal punto di vista medico e psicosociale;

5. chiede agli Stati membri di promulgare disposizioni giuridiche in base alle quali si sopprima il requisito della doppia incriminazione per i crimini sessuali contro i minori e non sia pertanto più necessario, ai fini della procedibilità, che il fatto sia punibile nel luogo di esecuzione;

6. invita gli Stati membri a creare a livello nazionale, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, banche di dati apposite in cui registrare le persone riconosciute colpevoli di comportamenti pedofili, al fine di garantire una tutela efficace dei minori;

7. invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a sostenere finanziariamente l'istituzione di un servizio telefonico d'urgenza gratuito e operativo senza limiti di orario, presso il quale ovunque nel-

l'Unione i bambini possano ricevere subito aiuto e informazioni promuovendo inoltre la necessaria pubblicità per la diffusione del relativo numero telefonico;

8. invita gli Stati membri che non abbiano ancora provveduto in tal senso a emanare disposizioni legislative onde prevedere che il periodo di prescrizione dei reati e dei delitti contro minori inizi a decorrere soltanto dal giorno in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età o è deceduta;

9. invita gli Stati membri a modificare le proprie norme di procedura penale per consentire ai bambini di deporre in tribunale senza timore, per esempio dando loro la possibilità di non rendere una deposizione pubblica accettando quale materiale probatorio le deposizioni videoregistrate e affiancando loro, in tutti gli interrogatori, psicologi o funzionari con una formazione ad hoc;

10. invita il Consiglio a estendere il campo di attività dell'istituendo sistema europeo di informazione (EIS) in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e di prevedere al riguardo lo scambio di dati informatizzati relativi sia all'identità di bambini scomparsi che alle persone riconosciute penalmente colpevoli di sfruttamento sessuale di bambini, di reati di pedofilia o di partecipazione alla tratta dei minori;

11. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a promuovere l'istituzione di un Centro europeo per i bambini scomparsi analogo al « Centre for missing and exploited children » di Washington, che avrebbe in particolare il compito di coordinare le attività dei centri omologhi già esistenti o in via di allestimento negli Stati membri;

12. sottolinea la necessità di istituire, all'interno dell'Unione europea, criteri per l'identificazione inequivocabile dei bambini, che forniscano garanzie minime di

sicurezza per quanto riguarda l'espatrio dei minori dai loro paesi d'origine;

13. invita gli Stati membri e la Commissione a realizzare campagne destinate all'opinione pubblica europea per condannare il turismo sessuale con abuso di bambini, favorendo una presa di coscienza riguardo a questa piaga e contribuendo in questo modo ad arginare il flusso di turisti sessuali provenienti dagli Stati membri;

14. invita la Commissione a intervenire, in cooperazione con gli Stati membri, nei singoli comparti del settore turistico onde procedere in modo efficace contro le agenzie di viaggio, le compagnie aeree e le catene alberghiere che favoriscono le attività del turismo sessuale con abuso di bambini;

15. invita gli Stati membri a verificare che i vari rami dell'industria collegata al turismo e alla pubblicità si astengano da qualunque tipo di istigazione o propaganda del turismo sessuale e che le immagini dei minori nell'ambito pubblicitario vengano utilizzate nel rispetto dei diritti del bambino;

16. attribuisce estrema importanza alla linea di bilancio intesa a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne, di cui è all'origine un'iniziativa del Parlamento, e, visto il notevole interesse dimostrato dopo la pubblicazione di un invito a presentare proposte, chiede che la sua dotazione sia opportunamente aumentata onde consentire la realizzazione delle stesse;

17. ritiene che vadano sostenute da un punto di vista finanziario le ONG impegnate nella prevenzione e nella scoperta di sevizie sessuali sui minori o nel sostegno e nell'assistenza ai bambini vittime di abusi sessuali e che in merito alla questione dell'abuso di bambini globalmente intesa alle ONG vada assegnato un ruolo più rilevante, mentre nel contempo le ONG stesse devono essere consapevoli della loro responsabilità specifica;

18. sottolinea come sia importante che gli Stati membri accordino alle associazioni per la protezione dell'infanzia e alle ONG il potere di denuncia e la facoltà di illustrare nel giudizio penale il contenuto della denuncia nel caso di reati commessi in danno di minori con il turismo sessuale;

19. esorta le organizzazioni di coordinamento delle società pubblicitarie e di pubbliche relazioni a elaborare quanto prima possibile un codice di condotta vincolante per il settore per quanto riguarda l'utilizzo dei bambini nelle campagne pubblicitarie, cessando di ritrarli in pose e immagini da adulti, sessualmente ambigue, comprese quelle che possono favorire il turismo sessuale;

20. invita la Commissione e gli Stati membri a esercitare le necessarie pressioni sui paesi che dimostrano tolleranza nei confronti dello sfruttamento sessuale dei bambini nell'ambito del turismo sessuale;

21. constata come in alcuni paesi terzi il fenomeno della prostituzione infantile sia direttamente legato alla povertà e invita quindi la Comunità, nel quadro della propria politica di sostegno allo sviluppo e in cooperazione con le autorità dei paesi interessati, a dare un contributo all'emergere di un turismo alternativo più sano e a promuovere azioni di protezione e di reinserimento dei bambini vittime di tale prostituzione;

22. invita gli Stati membri a provvedere a che, fra le misure repressive da adottare nei confronti degli autori di reati connessi alla prostituzione e alla pornografia infantile, siano previste rilevanti sanzioni finanziarie, incluse la confisca dei proventi di attività criminose e la loro utilizzazione quali contributi a favore di organizzazioni per la tutela dell'infanzia o dell'assistenza delle vittime;

23. invita gli Stati membri a prevedere un'incriminazione delle imprese operanti nell'ambito del turismo sessuale con abuso

di bambini sulla base del reato di partecipazione ad associazione a delinquere;

24. invita gli Stati membri a emanare disposizioni legislative extraterritoriali con efficacia universale tali da consentire le indagini, l'incriminazione e le sanzioni penali a carico di persone responsabili all'estero di sfruttamento sessuale dei bambini;

25. invita la commissione per il diritto internazionale delle Nazioni Unite a inserire lo sfruttamento dei bambini nel progetto di codice dei reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità presentato lo scorso anno (Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind), che dovrà fungere da base per le decisioni del previsto Tribunale penale internazionale;

26. invita gli Stati membri a inserire nella loro legislazione penale la definizione e la condanna:

a) dell'utilizzazione di minori a fini pornografici o nell'ambito di spettacoli di tale genere, sia pubblici che privati, ovvero per elaborare qualunque tipo di materiale pornografico,

b) della produzione, la vendita, la distribuzione, l'esibizione, il possesso o la relativa agevolazione, con qualunque mezzo, di materiale pornografico per la cui elaborazione siano stati utilizzati minori,

c) di chi assiste agli spettacoli di cui sopra;

27. invita gli Stati membri, nell'adottare misure di lotta contro la pedofilia e il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, a controllare severamente che l'identità delle persone resti anonima durante le indagini; ciò è necessario in quanto le persone poste in relazione con questi delitti sono considerate socialmente stigmatizzate, anche in caso di provata innocenza;

28. invita gli Stati membri a inserire la tutela dei bambini e dei minorenni contro lo sfruttamento sessuale, la tratta degli

esseri umani e la pedofilia tra i compiti centrali dell'intervento pubblico e di tutti gli operatori pubblici e privati, allontanando dagli enti pubblici e privati le persone che non si assumano in misura sufficiente le proprie responsabilità per la tutela dei bambini;

29. ritiene che la priorità che gli Stati membri devono attribuire alla protezione di bambini e minorenni contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali debba far sì che, dove siano state constatate negligenze, manchevolezze o inadempienze gravi, i responsabili politici competenti se ne assumano le conseguenze e si facciano carico di tutto ciò che è stato fatto, ovvero si è omesso di fare, sotto la loro responsabilità; ritiene quindi che essi dovrebbero chiedersi se sia lecito che possano continuare a ricoprire le più alte cariche o candidarsi a esse, sia a livello nazionale sia a livello europeo;

30. invita pertanto Melchior Wathelet, giudice presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, a tener conto dei requisiti particolari che vengono richiesti ai giudici presso la Corte di giustizia e a dimettersi da tale carica; la decisione che egli aveva preso all'epoca in cui era ministro belga della giustizia scarcerando anticipatamente Marc Dutroux, nel frattempo sospettato della morte di vari bambini, era in effetti pienamente conforme al diritto belga ma ha avuto effetti devastanti, dei quali egli deve assumersi la responsabilità morale e politica;

31. raccomanda agli Stati membri di badare a che i bambini non vengano isolati durante la fase delle indagini e lasciati per settimane in cliniche psichiatriche; se qualcuno deve essere allontanato dalla propria casa o dalla famiglia, questo qualcuno non dovrebbe essere sempre il bambino;

32. sottolinea che, pur essendo incontestabile che il recupero sociale dei delinquenti costituisce l'essenza stessa del diritto carcerario degli Stati membri dell'Unione, tale principio deve comunque

sempre cedere il passo al principio fondamentale della tutela dei minori; invita di conseguenza tutti coloro che sono chiamati a prendere decisioni suscettibili di incidere sulla sicurezza o il benessere dei bambini a dar prova del massimo zelo e ad adottare ogni possibile precauzione per far sì che la tutela del bene giuridico rappresentato dall'infanzia prevalga su qualsiasi altro interesse, per quanto legittimo o importante;

33. invita gli Stati membri a garantire una tutela particolare ai bambini vittime di abusi sessuali, impegnandosi a realizzare le azioni seguenti:

creare strutture di accoglienza, consulenza e prevenzione,

salvaguardare i diritti e gli interessi dei bambini (riservatezza, rispetto della sfera privata),

realizzare programmi nel settore della formazione professionale e dell'inserimento sociale,

proteggere la famiglia in quanto l'ambiente più idoneo allo sviluppo e al consolidamento delle attitudini fondamentali dei bambini;

34. sottolinea la necessità di associare strettamente i PECO e i nuovi Stati indipendenti alle diverse azioni condotte in seno all'Unione europea al fine di lottare contro questa forma di criminalità;

35. insiste affinché la conclusione da parte della Comunità di accordi con paesi terzi sia subordinata al rispetto, da parte dei paesi beneficiari, della Convenzione sui diritti del fanciullo;

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi dell'Europa centrale e orientale e dei nuovi Stati indipendenti.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS
Vicepresidente